SERVIZIO TERRITORIALEDI LANUSEI

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO SVUOTAMENTO VASCHE DI RACCOLTA FANGHI SETTICI C.E.R. 20.03.04. "FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE", LOCALITÀ "LUAS" NEL C.F GENNARGENTU OGLIASTRINO COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI (OG)- C.U.U. VB9KV9 - RdO: rfq_468407 – CAP SC02.0320.

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ED ELENCO DEGLI ARTICOLI

L'acquisizione in oggetto riguarda il servizio di svuotamento vasche di raccolta fanghi settici C.E.R. 20.03.04. "fanghi delle fosse settiche", località Luas C.F. Gennargentu Ogliastrino nel comune di Villagrande Strisaili del Servizio Territoriale di Lanusei (OG).

Il servizio richiesto è eseguibile nei luoghi e nelle quantità come riportate in tabella.

Descrizione	Q. tà mc
Svuotamento vasche di raccolta fanghi settici c.e.r. 20.03.04. "fanghi delle fosse settiche.	53

Per l'esecuzione e i luoghi del servizio devono essere presi in considerazione i dati in tabella.

Art. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo stimato e assunto a base d'asta è di € 1.600/00 € (MILLESEICENTO/00) oltre iva di legge al 10%.

Art. 3 - TERMINI MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito presso Loc. Luas Villagrande Strisaili (NU), del Servizio Territoriale di Lanusei, prendendo accordi per l'esecuzione del servizio con il Sig. Ignazio Marci al numero [redacted].

Il termine di esecuzione del servizio è stabilito in 5giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del perfezionamento del Documento di Stipula dell'RDO.

Art. 4 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 15 giorni dall'esecuzione a seguito della quale, l'appaltatore potrà procedere all'emissione della relativa fattura. L'Agenzia verificherà la regolare esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale di governo - territorialmente competente.

In caso di difformità alle prescrizioni contrattuali saranno formulate le contestazioni all'esecutore.

A garanzia di tale obbligo, l'Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre prestazioni di servizi in corso con l'Agenzia.

Art. 5 - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alle prestazioni indicate nell'ordinativo dei servizi, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 6 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI E RISOLUZIONI

Visti gli artt 125e 126 del Codice dei Contratti Pubblici nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione deiservizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale. Le penali sono contabilizzate in detrazione al momento del pagamento.L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si può procedere alla risoluzione del contratto. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Come previsto dall'art. 139 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dalle condizioni generali allegate ai bandi MePa, l'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario.
Il nuovo codice degli appalti prevede l'esenzione per gli affidamenti di valore inferiore ad euro 40.000,00.
In caso di importi superiori l'operatore dovrà assolvere l'obbligo di pagare entro i termini di legge l'imposta di bollo di cui all'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, con le modalità previste dalle disposizioni normative.
L'operatore aggiudicatario dei lavori dovrà altresì inviare all'ente prova dell'assolvimento del suddetto obbligo.
In seguito all'aggiudicazione definitiva della presente R.D.O., l'Agenzia Forestas provvederà alla stipula del contratto contestualmente alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

Art. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Art. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle regole del D.Lgs. 36/2023 del Mercato Elettronico nonché alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Il Direttore del Servizio
Dott. Michele Puxeddu

i/I T -Sett. Am vo